

Domanda 1:

a pag. 5 paragrafo 6 è riportato "Ai sensi dell'art. 59, c 1bis, del D.Lgs. n. 50/16 e smi ogni operatore economico, deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto definitivo, esecutivo nonché per gli altri servizi tecnici previsti nei documenti progettuali posti a base di gara, direttamente presente nello staff tecnico dell'operatore, individuato in sede di offerta ovvero indicato ovvero partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione tra i soggetti indicati dall'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 50/16. (Modello X1)." a pag. 7 par. 7.2.2 è riportato "il concorrente deve indicare o associare (utilizzando preferibilmente il Modello X1) - per la redazione del progetto definitivo esecutivo e gli altri servizi tecnici previsti nei documenti progettuali - un progettista qualificato (singolo o raggruppato), in possesso dei prescritti requisiti minimi di capacità economico-finanziario e tecnico – organizzativo come prescritto nel seguito del presente disciplinare." Invece a pag 8, al par. 7.3.1 vi è scritto: "Il progettista o la società di progettazione, se esterni non possono essere semplicemente indicati, ma devono costituirsi in avvalimento o in RTI con la ditta concorrente". Si chiede quindi se il soggetto esterno, in possesso dei requisiti per la progettazione, "può" essere indicato come consentito dalla normativa vigente o "deve" essere necessariamente associato in RTI o mediante avvalimento. Grazie

Risposta 1:

Il soggetto qualificato per la progettazione se interno allo staff tecnico dell'operatore va indicato; se esterno deve costituirsi in avvalimento o rti con la ditta concorrente così come riportato nel disciplinare

Domanda 2:

Buongiorno, in relazione alla gara numero 8734480 CIG 9417760568, relativamente al documento ED.2 "RELAZIONE TECNICA" si richiede alla Vostra stazione appaltante se, per espletare quanto descritto al Par. 3.3 Ricerca perdite, ed in particolare alle attività di pre-localizzazione (Fase 1) e di localizzazione in campo (Fase 2), nell'ottica di favorire la massima partecipazione così come stabilito dell'Art.68 comma 6 del D.Lg. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), sia da intendersi corretto considerare come equivalenti altri servizi anch'essi basati su tecnologia satellitare, finalizzati all'individuazione delle rischio di rottura delle condotte e alla localizzazione dei tratti di rete in cui ricadono la maggior parte delle perdite? Anche nel caso in cui le finalità descritte NON siano basate su "immagini SAR banda L (ALOS-2 $\lambda=24$ cm)" e/o producano "mappe di umidità geo referenziate".

Risposta 2:

Spett.le Operatore Economico, nella relazione tecnica non si voleva assolutamente restringere a precise tecnologie satellitari. Si davano alcuni elementi essenziali al fine di inquadrare meglio attività e tecnologie, ovvero: "A valle dell'ingegnerizzazione delle reti ed alla definizione dei distretti, verrà effettuata un'attività di ricerca perdite con le migliori tecnologie attualmente disponibili sul mercato in due fasi: - una prima fase di pre-localizzazione basata sull'utilizzo di dati provenienti da satellite; - una seconda fase di localizzazione in campo Le squadre operative dotate di strumentazione GIS, integreranno le informazioni dei dati rilevati" I dettagli e le specifiche tecnologie da utilizzare, dovranno essere definiti nel progetto Definitivo ed Esecutivo da predisporre.

Domanda 3:

Buongiorno, con la presente si richiede un elenco della tubazione esistente. Distinti saluti.

Risposta 3:

Le lunghezze ed i materiali delle reti di distribuzione sono indicate nella Tabella 2 "Descrizione delle principali caratteristiche geometriche e dimensionali delle reti di distribuzione attualmente gestite costituenti l'Ambito di Intervento" alla pag.43 del file denominato "ED2_Relazione Tecnica". Per quanto riguarda i Diametri, le tubazioni esistenti in polietilene sono mediamente DN100-150; in ghisa mediamente DN150-200; in acciaio mediamente DN200-250; pvc mediamente DN1,5"; fibrocemento/acciaio zincato mediamente DN1,5".

Domanda 4:

Buongiorno, con la presente, siamo a sottoporre i seguenti quesiti: 1. I Modelli a) X2 e X12 (dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti dell'esecutore dei lavori) b) X6 e X9 (Proposta di struttura operativa del soggetto progettista) sono esattamente eguali, siamo a chiedere quali fra i modelli sopra menzionati devono essere prodotti Inoltre, sempre con riferimento al Modello X6 o X9 siamo gentilmente a chiedere di specificare se, detta dichiarazione debba essere firmata dai SOLI soggetti Progettisti oppure se è necessario che debba essere controfirmata anche dall'impresa concorrente Rimanendo in attesa di vostra cortese risposta, con l'occasione inviamo distinti saluti.

Risposta 4:

Il modello X12 non rientra tra la documentazione amministrativa allegata alla presente procedura di gara. Il modello X6 non va considerato. La dichiarazione deve essere firmata anche dall'operatore economico concorrente.

Domanda 5:

Buongiorno, con la presente, si inoltra il seguente quesito "Con riferimento al paragrafo "7.3.2 – Requisiti del gruppo di lavoro", ed in particolare a quanto riportato nel paragrafo "INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI..." nel quale, per i raggruppamenti temporanei si prevede la presenza quale progettista, di almeno un giovane professionista", si chiede se il suddetto requisito possa essere soddisfatto da una società di ingegneria (operatore economico) mandante in RT che nel proprio organico aziendale abbia la suddetta figura (giovane professionista-dipendente tecnico a tempo indeterminato), e se, in tal caso, ferma restando la partecipazione del giovane professionista dipendente tecnico all'attività progettuale con ruolo e funzioni come definite nel disciplinare, lo stesso non debba sottoscrivere "la documentazione amministrativa" (non configurandosi come operatore economico indipendente). Rimanendo in attesa di vostra cortese risposta, con l'occasione inviamo distinti saluti.

Risposta 5:

Il giovane professionista, pur non concorrendo necessariamente alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti, facendo parte del gruppo di lavoro è tenuto alla compilazione del DGUE nonché alla sottoscrizione del modello X9 così come stabilito al paragrafo 7.3.2 del Disciplinare.

Domanda 6:

buongiorno, con la presente siamo a sottoporre il seguente quesito: Con riferimento al chiarimento n. 5, con la presente siamo cortesemente a chiedere di confermare che, le n. 4 figure richieste alla voce "Struttura operativa", unitamente al "giovane professionista", sono tenute alla sola compilazione del DGUE ed alla sottoscrizione del modello X9 MA NON anche alla sottoscrizione dell'offerta economica. Si ringrazia anticipatamente per la risposta e si inviano distinti saluti

Risposta 6:

Nel confermare quanto stabilito nel disciplinare di gara art. 9.3. BUSTA DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA: L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore (allegare delega originale o In copia semplice accompagnata da autodichiarazione del delegante), mentre nel caso di concorrente in raggruppamento temporaneo, consorzio o G.E.I.E. non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto soggetto. Nel caso di RTI/ Consorzi/ GEEI si dovrà indicare per ogni partecipante la propria quota di partecipazione all'interno del raggruppamento con riferimento ai lavori/ servizi che si intendono eseguire. Pertanto, l'offerta economica va sottoscritta da chi ha potere rappresentativo, ossia ai fini della sua validità (dell'offerta economica) chi la firma deve possedere necessariamente il potere di impegnare il concorrente.